

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 SS.MM.II., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L'INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE – REGIONE TOSCANA" A VALERE SUL PON INCLUSIONE 2014-2020 ASSE III, AZIONE 9.2.2

TRA

Regione Toscana

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito "CREA")

La REGIONE TOSCANA, codice fiscale e P.IVA 01386030488 (in seguito denominata "Regione"), con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata da rappresentata da Francesca Giovani, in qualità di Direttore della Direzione Lavoro, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana 13 maggio 2016, n. 81;

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, rappresentato dal Consigliere Gian Luca Calvi, che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la sua carica presso la sede del CREA, in Roma, Via Po n. 14- 00198 Roma.

Richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, la cui Autorità di Gestione , ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro;
- la Convenzione del 13 giugno 2018 sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, approvata dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale n. 300 del 15 giugno 2018, con la quale detta Direzione Generale del Ministero della Giustizia è stata designata Organismo Intermedio del Programma per la gestione dell'Asse 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale", Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili", Azione 9.2.2 "Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa, limitatamente agli interventi rivolti alle persone in esecuzione penale interna o esterna";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 05/08/2019 che approva l'adesione al Progetto "Modelli Sperimentali di Intervento per il Lavoro e l'Inclusione Attiva delle Persone in Esecuzione Penale – Regione Toscana" e lo schema di convenzione tra Ministero della Giustizia, Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, in qualità di Organismo Intermedio PON Inclusione, e la Regione Toscana, Direzione Lavoro, individuata quale beneficiario per la realizzazione del Progetto;

Preso atto che:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 05/08/2019 dà mandato al Direttore della "Direzione Lavoro" di procedere alla sottoscrizione della convenzione e di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla partecipazione della Regione Toscana al progetto nonché, tutte le attività per l'attuazione del progetto stesso;
- la citata Convenzione tra Regione Toscana e Ministero della Giustizia è stata sottoscritta in data 18/09/2019;
- la Convenzione fra il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana ha definito gli obblighi reciproci, ivi comprese le modalità di gestione e attuazione del progetto, il quale prevede il coinvolgimento del partenariato territoriale e il supporto di altri enti pubblici o di diritto pubblico che, per funzioni istituzionali e competenze, possono supportare il beneficiario nell'attuazione del progetto;

Considerato che:

- l'Asse 3 del PON Inclusione "Sistemi e modelli di intervento sociale" supporta, in particolare, nell'ambito dell'Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2, le amministrazioni competenti ai diversi livelli di governo nella definizione e diffusione di modelli più efficaci di intervento per le comunità e le persone a rischio di emarginazione - detenuti ed ex detenuti -, anche attraverso azioni di promozione delle attività economiche a contenuto sociale, delle imprese sociali di inserimento lavorativo e l'innovazione sociale;
- per rispondere a tali finalità e in virtù del proprio mandato istituzionale, il Ministero della Giustizia ha definito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le Regioni, un Programma Generale delle attività denominato "Progetto complesso: Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale" con l'obiettivo di identificare modelli innovativi di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale;
- il Progetto complesso di cui sopra ha l'obiettivo di identificare modelli innovativi di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale, prevedendo il rafforzamento del rapporto tra i servizi di natura sociale e quelli di politica attiva del lavoro attraverso la sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo intramurario di detenuti, a partire dai settori delle produzioni agricole e della falegnameria, finalizzata ad individuare una o più modalità operative per l'organizzazione efficace, innovativa e multidisciplinare delle attività lavorative dei detenuti per l'acquisizione di competenze "spendibili" al termine del periodo di detenzione e favorire l'innovazione sociale dei servizi di reinserimento e l'incremento delle opportunità occupazionali;
- il Progetto "Modelli Sperimentali di Intervento per il Lavoro e l'Inclusione Attiva delle Persone in Esecuzione Penale – Regione Toscana" è parte integrante del Progetto complesso definito dal Ministero della Giustizia;
- Il Progetto della Regione Toscana intende creare un sistema integrato ed innovativo di sviluppo che favorisca l'inclusione lavorativa e sociale dei detenuti residenti nelle strutture detentive di Gorgona e

Pianosa, grazie alla strutturazione di una rete di attori pubblici e privati, e che contestualmente promuova lo sviluppo delle attività economiche connesse a quei territori;

- contestualmente alle attività formative e d’inserimento lavorativo indirizzate ai detenuti, verranno potenziate e rilanciate le produzioni agricole delle due isole e verranno avviate delle attività connesse alla trasformazione dei prodotti agro-alimentari e all’accoglienza turistica;
- l’Attività A1.2 “Analisi dei contesti delle sperimentazioni, definizione dei fabbisogni territoriali e benchmarking” del Progetto della Regione Toscana è finalizzata a fornire un quadro approfondito di conoscenze relative all’organizzazione interna delle colonie agricole, ai processi produttivi, alla potenziale domanda e ai possibili modelli di business che rappresentano la base di partenza delle successive fasi progettuali;
- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche Agricole, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB);
- il CREA-PB è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un’istituzione di eccellenza scientifica in riferimento allo studio dell’agricoltura sociale e dell’inclusione di persone svantaggiate in ambito agricolo; ha realizzato nel 2017 una ricerca a livello nazionale e realizzato approfondimenti su aspetti specifici connessi a tali temi; ha inoltre prodotto numerose pubblicazioni scientifiche e partecipato a convegni nazionali e internazionali;
- i contenuti dell’accordo di collaborazione rientrano pienamente nelle attività istituzionali del CREA-PB, che possiede competenze e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività di ricerca;
- nell’ambito delle proprie attività fornisce supporto alle amministrazioni regionali, al ministero e agli stakeholder al fine di promuovere le pratiche di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in ambito agricolo e rurale.
- Regione Toscana e CREA condividono, ognuna nel rispetto dei propri compiti istituzionali, un comune interesse per la ricerca di soluzioni innovative finalizzate al rilancio delle produzioni agricole delle colonie toscane volte a favorire l’acquisizione di competenze e l’inserimento lavorativo dei detenuti quale alternativa concreta al reato; a promuovere lo sviluppo socio-economico di quei territori e a contribuire alla definizione di un modello di governance innovativo replicabile a livello nazionale;
- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri economici;

Considerato altresì che la suddetta attività di ricerca, oggetto del presente accordo:

- riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro svolto per acquisire conoscenze sui fondamentali fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- non è riconducibile ai servizi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, art. 14 e D. Lgs. n. 50/2016 in quanto i risultati non appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;

- è diretta a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse della collettività;
 - si realizza nell'ambito di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria del CREA che risulta, contestualmente, complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Regione Toscana;
- la ripartizione dei costi tra Regione Toscana e CREA, prevede un importo maggiore in capo a Regione Toscana superiore al 50% in considerazione del fatto che le attività da svolgere sono essenzialmente di supporto sinergico agli obiettivi e compiti propri della progettualità di cui la Regione è beneficiaria che, pertanto, ha un interesse prevalente rispetto a CREA a poter disporre di tali strumenti;
- Preso altresì atto che il presente accordo soddisfa le condizioni previste dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016 ovvero:
 - a) L'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Vista la Delibera n. 684 del 03/06/2020 con la quale è stato approvato il presente Accordo di collaborazione;

tutto quanto sopra visto, premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato a fornire un quadro approfondito di conoscenze relative all'organizzazione interna delle colonie agricole toscane. L'attività oggetto della collaborazione si compone delle seguenti fasi:

- Supporto all'analisi delle schede di rilevazione elaborate dal capofila e relativa compilazione per quanto riguarda le Colonie della Regione Toscana, con l'obiettivo di fornire un quadro approfondito delle conoscenze relative all'organizzazione interna delle colonie agricole e ai processi produttivi al fine di verificare la situazione di partenza e le potenzialità di sviluppo;
- Attività di analisi degli specifici contesti del sistema delle colonie penali agricole della Toscana volta a valutare le produzioni agricole da potenziare e/o avviare, le caratteristiche dei prodotti da proporre al mercato (v. articoli freschi e/o trasformati); i vincoli connessi alla produzione e commercializzazione nell'ambito dello specifico sistema (Amministrazione penitenziaria); i potenziali circuiti commerciali;
- Messa a sistema e capitalizzazione di studi esistenti negli ambiti d'intervento del presente accordo;

- Partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionali e regionali, incontri di coordinamento con altri enti/organizzazioni attivi sui territori interessati dalle analisi e partecipazione alle attività di valutazione conclusiva del progetto.
- Comunicazione sui canali istituzionali dell'Ente, su riviste divulgative e scientifiche e altri strumenti di informazione dei risultati delle attività.

Articolo 3 – Impegno delle parti

1. Regione Toscana:

1.1 nell'ambito delle attività della Linea 1 "Supporto all'analisi e alla definizione di un sistema di governance innovativo" partecipa agli incontri del Comitato di Pilotaggio Nazionale;

1.2 si coordina con la Regione Puglia – capofila del Progetto complesso e con le altre regioni per la definizione dei contenuti delle schede di rilevazione e fornirà i dati richiesti relativamente alle proprie colonie;

1.3 coordina il gruppo di lavoro per il territorio toscano favorendo la messa a sistema delle informazioni esistenti, lo svolgimento delle analisi oggetto della presente collaborazione e il raccordo tra tutti gli attori regionali interessati;

1.4 mette a disposizione le informazioni e i documenti funzionali all'attuazione del progetto e del piano di lavoro concordato;

1.5 co-finanzia le attività mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del progetto e del piano di lavoro concordato, in linea con quanto disposto dall'art. 6;

2. CREA

2.1 partecipa agli incontri di cui al punto 1.1. del presente articolo, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnico – scientifiche;

2.2 condivide e mette a disposizione informazioni e competenze tecnico – scientifiche di cui è in possesso ai fini dell'attuazione del progetto, con particolare riferimento al precedente punto 1.2 e del piano di lavoro concordato;

2.3 sviluppa l'attività di ricerca in attuazione del piano di lavoro concordato;

2.4 divulga - nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9- i risultati delle attività sui canali istituzionali dell'Ente, su riviste divulgative e scientifiche e altri strumenti di informazione;

2.5. cofinanzia le attività mettendo a disposizione le proprie competenze e le professionalità necessarie all'attuazione del progetto esecutivo e del piano di lavoro concordato, in linea con quanto disposto dall'art. 6;

Art. 4 – Modalità di esecuzione del Progetto

1. Il Progetto si svilupperà attraverso l'approfondimento, la condivisione, lo scambio di informazioni e l'attivazione di modalità operative congiunte tra le Parti, ciascuna con le proprie competenze e con le proprie strutture, secondo le seguenti modalità:

a) Le attività di ricerca sono svolte dal Centro Politiche e Bioeconomia del CREA in collaborazione con la Direzione Lavoro della Regione Toscana;

b) nell'ambito dell'attività di ricerca CREA:

- contribuirà alla stesura dei rapporti di monitoraggio tecnici – su base trimestrale – per le parti di propria competenza,

- presenterà, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, una proposta di piano di lavoro per le attività definite al precedente art. 2 con particolare riferimento alla compilazione delle schede di rilevazione, all'analisi dei contesti e alla messa a sistema degli studi esistenti;
 - definirà e completerà - entro tre mesi dall'avvio delle attività – le schede di rilevazione di cui all'art.2 con l'obiettivo di fornire un quadro approfondito delle conoscenze relative all'organizzazione interna delle colonie agricole e ai processi produttivi al fine di verificare la situazione di partenza e le potenzialità di sviluppo;
 - realizzerà e condividerà con Regione Toscana - entro sei mesi dall'avvio delle attività - il rapporto finale sull'attività realizzata e dei risultati raggiunti per entrambe le Colonie agricole toscane contenente la ricerca realizzata con particolare riferimento all'analisi dei due contesti volta a valutare le produzioni agricole da potenziare e/o avviare, le caratteristiche dei prodotti da proporre al mercato, i vincoli connessi alla produzione e commercializzazione nell'ambito dello specifico sistema e i potenziali circuiti commerciali. Il rapporto dovrà contenere anche una sintesi dei risultati della rilevazione di cui al precedente punto, oltre il recepimento nell'analisi di eventuali studi preesistenti;
 - parteciperà ai tavoli di coordinamento nazionali e regionali e agli incontri di coordinamento con altri enti/organizzazioni attivi sui territori di riferimento;
 - assicurerà - nel rispetto di quanto indicato ai successivi artt. 8 e 9 - ampia comunicazione dei risultati delle attività attraverso la pubblicazione, anche on line, di report e articoli divulgativi e scientifici.
2. La Regione, a seguito della presentazione del rapporto finale, potrà richiedere, coerentemente con i contenuti del piano di attività, eventuali integrazioni/revisioni, a cui CREA-PB dovrà dare seguito.
3. Nel caso in cui si verificano eventi imprevedibili o per far fronte a esigenze di carattere tecnico-scientifico o progettuali debitamente motivate e/o non dipendenti dalle Parti, i termini di cui al precedente punto 1, lettera b) potranno essere rimodulati d'intesa tra le parti a mezzo PEC.
4. CREA-PB si impegna inoltre a:
- rendicontare a costi reali, ovvero costi effettivamente sostenuti e corrispondenti a pagamenti eseguiti e comprovati da fatture quietanzate e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - secondo quanto previsto dal “Manuale del Beneficiario” del PON Inclusion 2014-2020 (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusion/Documenti/PON-Inclusion-Manuale-Beneficiario-2017.pdf>) - il costo totale della ricerca, secondo le tempistiche e le modalità indicate al successivo art. 7, inviando alla Regione Toscana i giustificativi comprovanti le spese sostenute. Per quanto riguarda i requisiti per l'ammissibilità della spesa e la documentazione attestante le spese sostenute per tipologia di voce di spesa si rimanda al citato “Manuale del Beneficiario”;
 - indicare - al fine di permettere le verifiche atte a scongiurare il rischio di doppio finanziamento, così come da art. 65 par. 11 Reg. (UE) 1303/2013 - su ogni documentazione amministrativo-contabile comprovante le spese sostenute e le attività realizzate: a) che il documento di spesa è presentato per operazione a valere sul “PON Inclusion 2014-2020”; b) il CUP – Codice Unico di Progetto relativo all'operazione per la quale si presenta a rendiconto il relativo documento di spesa;
 - conservare in sede tutta la documentazione di cui ai precedenti Punti nel fascicolo di progetto, al fine di rendere possibili anche le visite di controllo in loco da parte dell'Amministrazione o degli altri soggetti autorizzati; il fascicolo di progetto deve contenere tutte le informazioni di natura tecnico-amministrativa nonché quelle di natura contabile necessarie al corretto inquadramento dell'operazione considerata e, pertanto, al regolare svolgimento delle attività di verifica, assicurare che la documentazione di spesa, le

relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione (a titolo esemplificativo preventivi, contratti, ecc.) siano immediatamente disponibili in caso di accertamenti e verifiche da parte delle Autorità competenti per l'intero arco temporale previsto dal paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 140/20139. Per quanto attiene le modalità di archiviazione si rimanda al "Manuale del Beneficiario;

- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del Progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, ai fini di controllo alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del finanziamento;
- comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del Progetto che riguardino il soggetto firmatario del Progetto o il responsabile scientifico da questi individuato;
- fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa relativa al Progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti incaricati dalla Regione;
- rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa vigente in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla vigente normativa di riferimento di cui al successivo art. 8;
- rispettare, per tutta la durata del Progetto nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del Progetto, il divieto di alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il finanziamento;
- rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dal proprio Codice di Comportamento.

Art. 5 – Responsabilità

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

2. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'esecuzione del presente accordo le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e a tal fine, convengono che:

- ciascuna delle Parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

4. Ciascuna delle Parti si impegna a sollevare e tenere indenne le altre Parti da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 6 – Impegni finanziari

1. Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo è determinato complessivamente in un importo di € 60.065,00 Euro, di cui:

- € 48.800,00 a carico della Regione Toscana

- € 16.265,00 Euro a carico di CREA-PB in termini di valorizzazione delle risorse umane impegnate:

Tali importi sono suddivisi come risultante dalla tabella finanziaria presente nell'allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale tabella tiene conto della partecipazione economico-finanziaria e dell'impegno operativo delle Parti nel quadro di una collaborazione avente scopo comune. Le risorse sono da considerarsi esclusivamente per lo sviluppo delle fasi del Progetto di cui all'art.

2.

2. L'erogazione del contributo a carico di Regione Toscana avverrà secondo le modalità indicate al successivo art. 7.

3. Gli importi erogati a CREA-PB costituiscono un sostegno alle attività istituzionali e non confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte sul mercato.

4. Per gli stessi motivi l'attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e non soggetta alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR 600/1973.

Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse

1. La corresponsione a CREA-PB dell'importo di cui all'art. 6 pari a 48.800,00 € verrà erogato, a titolo di mero ristoro delle spese sostenute, da Regione Toscana secondo le seguenti modalità:

- € 4.880,00 a seguito della presentazione del piano della attività, di cui all'art. 4;

- € 14.640,00 a seguito della consegna delle schede di rilevazione compilate per entrambe le Colonie e della rendicontazione a costi reali del predetto importo sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le spese dovranno essere rendicontate, secondo le modalità definite al precedente art. 4, inviando la documentazione attestante le spese sostenute alla Regione Toscana. L'importo sarà erogato previa validazione della rendicontazione da parte della Regione Toscana;

- € 19.520,00 a seguito della consegna del rapporto finale riepilogativo dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti contenente la ricerca realizzata e della rendicontazione a costi reali del predetto importo sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le spese dovranno essere rendicontate secondo le modalità definite al precedente art. 4, inviando la documentazione attestante le spese sostenute alla Regione Toscana. L'importo sarà erogato previa validazione della rendicontazione da parte della Regione Toscana;

- € 9.760,00 a saldo a fine delle attività progettuali e a fronte della rendicontazione complessiva dell'intero importo di cui all'art. 6 Punto 1 (al netto dell'importi di cui ai precedenti punti già rendicontati) sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le spese dovranno essere rendicontate, secondo le modalità definite al precedente art. 4, inviando la documentazione attestante le spese sostenute alla Regione Toscana. L'importo sarà erogato previa validazione della rendicontazione da parte della Regione Toscana.

2. I trasferimenti a CREA-PB saranno effettuati mediante versamento da effettuarsi sul Conto Tesoreria intestato a: C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria IBAN: IT98 F010 0003 2453 4830 0079 347 per gli importi e secondo le modalità indicate dal precedente punto 1 del presente articolo;

Art. 8 - Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo

1. Le Parti, per tutti i materiali e i prodotti di cui al presente Accordo, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1303/2013 - Allegato XII - punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 pubblicati sul sito del programma al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/ponInclusione/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx>.

In particolare, le Parti assicurano che qualsiasi documento/prodotto relativo al Progetto contenga una dichiarazione da cui risulti che il Progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 9 – Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività di ricerca svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
2. È vietata a CREA-PB l'utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolta.

Art. 10 – Responsabili dell'attuazione e responsabile scientifico della ricerca

1. La Regione Toscana affida la responsabilità dell'attuazione del presente accordo al Direttore della Direzione Lavoro Dott.ssa Francesca Giovani; CREA-PB individua come responsabile del presente accordo il Dott. Giovanni Dara Guccione.
2. Il responsabile scientifico della ricerca è la Dott.ssa Francesca Giarè.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. Le Parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli interessati".
3. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
4. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - dati anagrafici, costo orario/giornaliero/mensile da contratto;
 - categorie degli interessati: rappresentante legale, personale dipendente assegnato al progetto;
 - tipologia del formato dei dati: testo
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione

del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.”

Art. 12 – Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Regione Toscana, Direzione Lavoro: e-mail vanessa.visentin@regione.toscana, segreteria-drzlavoro@regione.toscana.it, pec: regionetoscana@postacert.toscana.it ;
- CREA-PB: e-mail pb@crea.gov.it, pec: pb@pec.crea.gov.it.

Art. 13 – Durata, Recesso e Risoluzione

1. Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha durata sino alla fine del Progetto provvista per il 31/12/2022.

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno 15 gg non lavorativi.

La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

3. Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui CREA-PB, senza un giustificato motivo, non ottemperi ai termini del presente Accordo, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.

4. Il caso di recesso ai sensi del presente articolo, la Regione si impegna a rimborsare a CREA-PB le quote relative ai costi delle attività già compiute e debitamente documentate e rendicontate e comunque entro il limite del cofinanziamento regionale di cui all'art. 8.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, per complessivi Euro 32,00, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 15 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo è competente il foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 – Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

2. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Data.....

Per Regione Toscana

Per CREA
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca CALVI